



GESTIONE DEL TERRITORIO
U.O. SERVIZI E LAVORI PUBBLICI

Pratica: 2021 / DT_802

Determina n. 700
del **25/08/2021**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: ACCORDO QUADRO ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI BELLARIA – IGEA MARINA PER IL QUADRIENNIO 2021-2025 PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE.

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di Agosto , nel proprio ufficio

IL DIRIGENTE AD INTERIM

CUP E57H21002020004
CIG 8780235F1F

Premesso:

- che con Determina a contrarre n. 432 del 04/06/2021, il Comune di Bellaria Igea Marina bandiva una procedura telematica aperta ai sensi degli artt. 58, 60 e art. 142 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento di un accordo quadro con un unico operatore economico per i lavori relativi a "esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria alla rete stradale del comune di Bellaria Igea Marina" il cui importo complessivo di € 1.470.000,00 di cui € 1.200.000,00 a base d'asta, € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 240.000,00 di opzioni ex art. 106 comma 12 da affidarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 commi 2 del D.Lgs n. 50/2016) valutata con l'attribuzione del punteggio : offerta tecnica, punti 70 secondo i criteri di cui al disciplinare e offerta economica punti 30, totale punti 100;

- che con la medesima determina sono stati approvati il disciplinare di gara con le condizioni di svolgimento della procedura aperta e di affidamento, il capitolato speciale d'appalto con le specifiche tecniche del servizio.

- che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il responsabile del procedimento è il Geom. Ricchi Paride, funzionario dell'Ufficio Strade e reti tecnologiche del Comune di Bellaria Igea Marina;

- che in data 04/06/2021 sulla piattaforma SATER è stata pubblicata la procedura aperta per il servizio di cui all'oggetto con Registro di Sistema SATER n. PI191058-21;

- che la procedura aveva i seguenti termini: Inizio Presentazione offerte le ore 00:01 del 07/06/2021 , Termine presentazione offerte le ore 23:59 del 27/06/2021.

- che entro il prescritto termine delle ore 23:59 del 27/06/2021 sono state inserite a sistema n 5 offerte;

- che con determina dirigenziale n. 547 del 02/07/2021 è stata disposta l'esclusione dalla procedura in oggetto del concorrente C.O.I.R.- Consorzio Imprese Romagnole e le esecutrici Impresa Mattei Lavori edili e stradali srl, Pesaresi Giuseppe spa, Impresa Pozzi Raffaele di pozzi Telemaco e C. sas, Impresa Coromano srl, Costruzioni Nasoni srl, E,R. Lux srl e Emmea Trade Service srl;

Considerato che, come si evince dai verbali di gara la ditta Greentel s.r.l. è stata oggetto di soccorso istruttorio e che la stessa ha inviato proprie giustificazioni in data 09/07/2021:

Posto che il soccorso istruttorio inviato alla ditta Greentel s.r.l. prevedeva: *"produrre a riscontro della presente richiesta:*

1. (soccorso istruttorio a pena di esclusione) Inviare integrazione del pagamento di n. 1 marca da bollo da € 16,00 con data antecedente o pari al termine ultimo di presentazione dell'offerta;

2. (soccorso istruttorio a pena di esclusione) Specificare nel dettaglio la risoluzione con il Comune di Ponte di Pieve e delle misure di autodisciplina adottate."

Ravvisato che dalla documentazione inviata si riscontra che:

- la marca da bollo è stata integrata correttamente;

- la nota di riscontro sul dettaglio della risoluzione con il Comune di Ponte di Pieve e sulle misure di autodisciplina adottate, secondo il seggio di gara, non erano state giudicate esaustive e che pertanto sono state oggetto di verifiche.

Posto che è pacificamente accertato che la ditta Greentel srl sia stata oggetto di risoluzione di contratto con il Comune di Ponte di Pieve, come correttamente segnalato dalla stessa concorrente e che è compito del seggio accertare se tale risoluzione mini l'integrità e l'affidabilità della Greentel srl ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs 50/2016.

Preliminarmente è da considerarsi che il soccorso istruttorio chiedeva esplicitamente le specifiche nel dettaglio della risoluzione nonché le misure di autodisciplina adottate e dichiarate nel DGUE. Nella nota di risposta, il concorrente, dichiara semplicemente di aver provveduto a riorganizzare l'ufficio tecnico-amministrativo, anche con nuove assunzioni e nella nota di risposta veniva citato come allegato (ma non presente tra gli atti inviati) la memoria difensiva della Greentel srl inviata al Comune di Ponte di Pieve.

Verificate le annotazioni riservate sul portale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel proseguo ANAC) si riscontra che il Comune di Ponte di Pieve ha risolto il contratto per la "realizzazione di un'intersezione a rotatoria tra la s.r. 53 "postumia", la s.p. 117 via della vittoria e via ferrovia. CIG 7873661E97 importo appalto € 284.344.61" per grave ritardo, grave inadempimento e indisponibilità al proseguo dei lavori.". Tale risoluzione è intervenuta in forza della determina dirigenziale n. 556 del 27/12/2019 del Comune di di Ponte di Pieve e che la Greentel srl non si è opposta a tale risoluzione. Il seggio di gara, contattato il Comune di Ponte di Pieve ha acquisito dal responsabile del procedimento la determina dirigenziale n. 556 del 27/12/20219 (allegata al presente verbale). Il Responsabile del Porcedimento ha altresì confermato telefonicamente, così come si evince dal testo della determina e conseguente annotazione al casellario ANAC, che non si è trattato di risoluzione consensuale ma di risoluzione per gravi inadempimenti dell'appaltatore Greentel. Da un'attenta lettura della su citata determina 556/2019 si constata che il responsabile del procedimento ha riportato tutti i fatti che hanno concorso alla risoluzione contrattuale ed in particolare vengono testualmente riportate le seguenti problematiche :

"1) ritardo nell'esecuzione: i lavori sono iniziati in data 30.9.2019 ed hanno una durata contrattuale di 120 giorni. Alla data del 5.12.2019, corrispondente al 55,00% del tempo contrattuale, risultano realizzati lavori per un importo pari ad euro 8.987,16 corrispondente al 3,70 % dell'importo contrattuale;

2) inottemperanze in materia di sicurezza: inadempimento degli ordini del Coordinatore per la Sicurezza, presenza di personale non autorizzato e generale stato di insicurezza del cantiere in considerazione dell'incidenza sul notevole traffico veicolare;

3) inadempimenti contrattuali: la ripetuta inosservanza degli ORDINI DI SERVIZIO, l'impiego di personale non istruito sulle attività da eseguirsi ed in numero non sufficiente rispetto alla quantità di lavorazioni da svolgere, la mancata comunicazione dei tecnici referenti di cantiere, la mancata presentazione di un crono programma attendibile;

4) la manifestata difficoltà alla conclusione positiva delle lavorazioni che la ditta ha comunicato e riconosciuto con nota del 19.12.2019;"

Si da atto che il contratto risolto riguarda lavori stradali del tutto affini ma di importi dimezzati a quelli annuali previsti nell'accordo quadro.

Dato atto altresì che Il seggio di gara ha acquisito la visura camerale della Greentel srl completa di bilanci e dalla verifica della stessa si riscontra che:

- l'ultimo bilancio depositato si riferisce al 2019;
- gli addetti al 31/03/2021 sono in numero di 8 , 6 operai e n. 2 impiegati;
- nelle note al bilancio viene riportata "successivamente alla chiusura dell'esercizio 2019 è sopravvenuta l'emergenza sanitaria Covid_19 che non ha impattato sull'esercizio 2019 ma che i suoi effetti negativi potranno manifestarsi nell'esercizio 2020";

Ravvisato che a giudizio del seggio i fatti sopra riportati non fanno altro che far insorgere ulteriori dubbi sulla capacità del concorrente a gestire cantieri singoli e/o multipli così come richiesti nell'appalto.

Posto che l'art. 80 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 riporta che "Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'**articolo 30, comma 3** del presente codice;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;"

Inoltre la linea guida n. 6 di attuazione del D.Lgs 50/2016 adottata da ANAC al punto IV rubricato "i mezzi di prova" al punto 4.1 recita "Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare tempestivamente all'Autorità, ai fini dell'iscrizione nel Casellario Informatico di cui all'art. 213, comma 10, del codice:

- a. i provvedimenti di esclusione dalla gara adottati ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del codice;
- b. i provvedimenti di risoluzione anticipata del contratto non contestati in giudizio o confermati con sentenza esecutiva all'esito di un giudizio e i provvedimenti di escussione delle garanzie;...omissis "

Al punto V rilevanza temporale riporta:

"La durata dell'interdizione alla partecipazione alle procedure di affidamento conseguente all'accertamento delle fattispecie di cui al comma 5, lett. c) dell'art. 80 del codice è stabilita ai sensi del comma 10 del predetto articolo. Essa è pari a cinque anni,...omissis"

Il punto VI I criteri di valutazione dei gravi illeciti professionali recita:

"....omissis....6.4 La valutazione dell'idoneità del comportamento a porre in dubbio l'integrità o l'affidabilità del concorrente attiene all'esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante e deve essere effettuata con riferimento alle circostanze dei fatti, alla tipologia di violazione, alle conseguenze sanzionatorie, al tempo trascorso e alle eventuali recidive, il tutto in relazione all'oggetto e alle caratteristiche dell'appalto ...omissis.....Valutano, altresì, l'idoneità delle misure di self-cleaning eventualmente adottate dall'impresa a dimostrare la sua integrità e affidabilità nell'esecuzione di affidamenti nelle categorie e classifiche di qualificazione richieste, nonostante l'esistenza di una pertinente causa ostativa."

Tenuto conto di quanto sopra esposto si rileva come motivo principale la mancanza di integrità e affidabilità comprovata dalla risoluzione contrattuale per gravi inadempimenti giusto determina dirigenziale n. 556 del 27/12/2019 del Comune di Ponte di Piave , non contestata e non ricorso dalla concorrente e in via residuale la mancanza di adeguate giustificazioni sui fatti che hanno portato alla risoluzione del contratto nonché sulle misure di self-cleaning adottate successivamente.

Dato atto che Il seggio di gara propone pertanto la non ammissibilità dell'operatore economico Greentel srl alle successive fasi di gara in quanto ritiene la fattispecie di risoluzione contrattuale contestata idonea a porre fondatamente in dubbio l'integrità e affidabilità del concorrente in relazione alla capacità di eseguire correttamente l'appalto in oggetto.

Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.L.gs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto, in particolare, l'art. 107 del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di approvare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di approvare i verbale di gara n. 2 del 20/07/2021 e n. 3 del 25/08/2021 allegati alla presente quale parte integrale e sostanziale del presente atto.
3. Di disporre l'esclusione dalla procedura in oggetto del concorrente Greentel s.r.l. con sede in Santa Giustina in Colle P.Iva 04720770280 come motivo principale la mancanza di integrità e affidabilità comprovata dalla risoluzione contrattuale per gravi inadempimenti giusto determina dirigenziale n. 556 del 27/12/2019 del Comune di Ponte di Piave , non contestata e non ricorso dalla concorrente e in via residuale la mancanza di adeguate giustificazioni sui fatti che hanno portato alla risoluzione del contratto nonché sulle misure di self-cleaning adottate successivamente.
4. Di dare atto che che sono ammessi alla fase successiva i seguenti concorrenti:
 - RTI SOCIETA' COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESE - EDIL SAGEA SRL, P.Iva 00126420405 con sede in Rimini
 - COMER-BELLARIA - S.R.L. , P.Iva 00126940402 , con sede in Bellaria Igea Marina
 - CONSORZIO EDILI ARTIGIANI RAVENNA - C.E.A.R. - SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE O IN FORMA ABBREVIATA CEAR SOC.COOP.CONSO Esecutrice PERINI COSTRUZIONI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN SIGLA PERINI COSTRUZIONI S.R.L. - FABBRI COSTRUZIONI S.R.L. - GIOVANE STRADA S.R.L., P.Iva 00203980396 con sede in Ravenna
5. Di dare atto che risultano esclusi dalla gara i seguenti concorrenti;
 - CO.I.R. - CONSORZIO IMPRESE ROMAGNOLE Esecutrice IMPRESA MATTEI - LAVORI EDILI E STRADALI S.R.L. - PESARESI GIUSEPPE S.P.A. - IMPRESA POZZI RAFFAELE DI POZZI TELEMACO E C. S.A.S. - IMPRESA COROMANO S.R.L. - COSTRUZIONI NASONI S.R.L. - E.R. LUX S.R.L. - EMMEA TRADE & SERVICE S.R.L. , P.Iva 01615190400 con sede in Cesena
 - GREENTEL S.R.L., P.Iva 04720770280 on sede in Santa Giustina in Colle
7. Di dare atto di provvedere, ai sensi dell'art. 29, c 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di gara e contratti ", nell'ambito della suddetta procedura di gara, del presente provvedimento di esclusione;
8. Di dare avviso al concorrente del suddetto provvedimento di esclusione e dell'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente;
9. Di dare atto che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, in forma non integrale qualora contenga dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (art. 4 D.Lgs n. 33/2013 – limiti alla trasparenza).

Il Dirigente ad Interim

Fricano Danilo

Firma Digitale

